

17 APR. 1984

L'Impiegato responsabile

COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Provincia di Messina

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19

del Reg.

OGGETTO:

Regolamento acquedotti comunali
nelle frazioni.-

Data

5/4/1984

L'anno millenovecento **ttantaquattro** addì **cinque** del mese di **aprile**
 alle ore **17,30** e nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto
 Alla ⁽¹⁾ **prima** convocazione in sessione ⁽²⁾ **straord. urgente** di oggi, partecipata
 ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI		CONSIGLIERI	
	Presenti	Assenti	Presenti	Assenti
1 — NATOLI Tino Santo	X		11 — TRAPANOTTO Giuseppe	X
2 — FLORIO Antonino	X		12 — PASCALE Giuseppe N.	X
3 — MILIOTI Francesco	X		13 — XHILARI Giuseppe E.	X
4 — MAVILIA Filippo Armando	X		14 — MARTINO Mario S.	X
5 — DI DIO MASA Sebastiano M.	X		15 — CAFFARELLI Salvatore	X
6 — BRIGANDI Giovanni	X		16 — FRANCO Carmelo	X
7 — ADAMO Gaetano	-	X	17 — ARDIRI Carmelo	-
8 — CANNIZZO Antonino	-	X	18 — GIARRIZZO Giuseppe M.S.	X
9 — BISIGNANO Giuseppe G.M.	X		19 — PINTABONA Giuseppe	X
10 — LEMBO Santo	X		20 — PRIVITERA Alfonso	

Presenti N. 16

Assenti N. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. NATOLI TINO SANTO
 nella sua qualità di SINDACO - Assiste il Segretario **Dott. GENOVESE Vincenzo**

- Vengono dal signor Presidente nominati scrutatori:

Signori:

La seduta è pubblica



SCHEMA DI REGOLAMENTO

OGGETTO: Regolamento degli Acquedotti Comunali nelle frazioni. Fornitura dell'acqua ai privati.

* * *

- Art. 1 - Il Comune fornisce ai privati l'acqua potabile del Civico Acquedotto secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento.
- Art. 2 - Il quantitativo minimo giornaliero che il Comune fornirà e che l'utente si impegna di pagare anche se non se ne verifiche il consumo è stabilito come segue:
a) Per le case di abitazione litri 400;
b) Per gli esercizi pubblici " 600.
- Art. 3 - Il prezzo dell'acqua concessa e da concedersi nei limiti del quantitativo minimo viene fissato annualmente secondo quanto disposto dal CIP. Il pagamento del quantitativo minimo viene effettuato in base agli appositi ruoli.
Il ritardo del pagamento dei termini sopra stabiliti da facoltà all'Amministrazione di togliere al moroso il beneficio dell'acqua previa diffida.
- Art. 4 - Per la misurazione dell'acqua sarà applicato quel sistema che crederà più opportuno e più conveniente l'Amministrazione Comunale. L'apparecchio di misurazione sarà applicato dal Comune che anticipatamente si rivarrà dall'utente delle relative spese di acquisto e di impianto.
- Art. 5 - L'acqua dovrà essere consumata per quell'uso per cui è concessa ed esclusivamente dalla famiglia, dagli esercizi, e dagli opifici ai quali viene fornita, con assoluta proibizione di cederla in tutto o in parte a beneficio di altri, fossero anche inquilini o affittuari dello stesso fabbricato, sotto una penale di £.100.000 per ogni infrazione, salvo sempre il diritto di chiusura del rubinetto di arresto al punto di presa e senza il diritto di rivalsa da parte dell'utente del pagamento del canone.
- Art. 6 - Se nei diversi piani di una casa di uno o più proprietari sono in atto esistenti o esisteranno varie diramazioni di acqua e la casa è o sarà abitata da varie famiglie il Comune riscuoterà dal proprietario o dai proprietari tanti canoni per quanto sono le famiglie che vi abitano, sempre quando, questo usufruiscono della acqua.
- Art. 7 - Le opere di derivazione verranno eseguite a spese degli utenti e sotto la sorveglianza dell'Ufficio tecnico municipale. Dovrà pertanto il richiedente, prima di iniziare le opere di scavo, dare avviso all'Ufficio Municipale.
- Art. 8 - Le richieste per le opere di derivazione dell'acqua potabile dovranno essere fatte dai proprietari delle case e su apposito modulo e stampa che sarà fornito, gratuitamente dal Municipio.



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

PROVINCIA DI MESSINA

Codice fiscale n. 86000390830

- 2 -

- Art. 9 - Il modulo di cui al precedente articolo, sarà, a cura e a spese dell'interessato regolarizzato con la tassa di bollo.
- Art. 10 - Le concessioni avranno la durata di anni cinque compreso l'anno e frazione di anno in cui avverranno.
Per quelle che avranno luogo durante l'anno il canone per il primo anno sarà computato a dodicesimi, calcolando come dodicesimo il mese o frazione di mese in cui avverrà la concessione.
- Art. 11 - Alla scadenza del quinquennio se l'utente non vorrà più godere del beneficio dell'acqua dovrà, infra il quindici dicembre, darne disdetta al Comune per iscritto e su apposito modulo fornito dallo Ufficio Municipale, in mancanza di tale disdetta si intenderà vincolato di cinque anni in cinque anni. Non si farà luogo a riconcessione se non trascorso un anno dalla disdetta e previo pagamento di una tassa speciale corrispondente a metà dell'annuo canone.
- Art. 12 - Se durante il quinquennio le case di abitazione, i pubblici esercizi e gli opifici industriali, compresi i torchi oleari, rimarranno sfitti o inoperosi per tutto o parte del biennio, gli utenti non potranno esimersi dal pagamento dell'annuo canone dovuto né reclamare quello pagato.
- Art. 13 - La concessione di acqua e conseguenti lavori di presa avranno luogo nei seguenti periodi dell'anno: Primavera, autunno e inverno, potranno aver luogo nel periodo estivo sempre quando l'Ufficiale sanitario darà il nulla osta.
- Art. 14 - In caso di traslazione della proprietà dell'immobile ad altri lo antico proprietario non sarà prosciolto dai suoi impegni verso il Comune se non quanto il successore avrà assunto per conto proprio la concessione.
- Art. 15 - L'utente non potrà pretendere indennizzo alcuno per l'interruzione non oltre i venti giorni continui nel corso dell'anno, derivanti da causa di forza maggiore o dalle necessarie riparazioni alle condutture ed ai serbatoi. Per le interruzioni oltre i venti giorni il Comune rimborserà all'utente il prezzo dell'acqua corrispondente alla quantità convenuta e non goduta.
- Art. 16 - Il Comune non garantirà all'utente il continuo deflusso dell'acqua ai piani superiori né potrà da questi pretendere rimborso alcuno se l'acqua defluirà al piano irriguo sempre che sia proprietario od inquilino e dell'uno e degli altri. Se diversi invece saranno i proprietari e gli inquilini per analogia sarà applicata la disposizione dell'ultimo capoverso del precedente articolo 15 sempre quando l'interessato darà regolare avviso scritto all'Ufficio di Segreteria che rilascerà ricevuta e sarà trascorso il periodo prescritto di venti giorni. Se l'acqua per una mancanza di pressione non defluirà nemmeno al pianterreno l'utente potrà ripetere il rimborso se concorreranno le medesime circostanze di cui al precedente comma.



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

PROVINCIA DI MESSINA

Codice fiscale n. 86000390830

- 3 -

- Art. 17 - L'Amministrazione Comunale si riserva pieno ed ampio diritto di usare tutte quelle cautele e di emanare tutte quelle disposizioni di ordine esecutivo che crederà opportuno a garanzia degli interessi del Comune nella distribuzione e nella fornitura dell'acqua.
- Art. 18 - Salvo i casi di sottrazione di acqua, diramazioni abusive, e guasti provocati agli apparecchi misuratori e alle condutture per i quali si procederà a norma del C.P. saranno applicate le disposizioni degli artt. 226 e 228 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvata con R.D. 4/2/1915, n. 148 per le contravvenzioni al presente regolamento per cui non sia già prevista una speciale penalità.
- Art. 19 - L'utente a cui va fatta la concessione dell'acqua ha l'obbligo di sottostare a tutte le disposizioni del presente regolamento nonchè a quelle che potrebbero in seguito essere deliberate.
- Art. 20 - Per le prese di acqua a concedersi non è consentita il collocamento di tubi di diametro superiore a mezzo pollice.
- Art. 21 - Nelle case abitate da un solo proprietario e inquilino non è consentita più di una presa d'acqua.
- Art. 22 - E' consentito attingere acqua presso i pozzi comunali da destinare ad orifici, industrie ed irrigazione e previa autorizzazione del Sindaco. Mentre il prezzo e la quantità dell'acqua sarà stabilito volta per volta di comune accordo con l'utente.

San Piero Patti,

- 5 APR. 1984



IL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to

Natoli

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to

Milioti

f.to

Genovese

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione del Messo Comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno festivo
15 aprile 1984
e che non sono stati prodotti
a questo ufficio opposizioni o reclami.

Dalla Residenza municipale, li **17 APR. 1984**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li **14/4/1984**

Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

SPAZIO RISERVATO ALLE DECISIONI DELLA C.P.C.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi degli artt. 80, 81 e 82 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6.

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO